



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**La Corte d'Appello di Milano**  
Sezione Seconda Penale

Composto dai Signori:

- 1. Dott. Fabio Paparella Presidente
- 2. Dott. Guido Brambilla Consigliere rel.
- 3. Dott. Maria Rosaria Corraera Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**  
nel procedimento penale  
nei confronti di

A) [redacted] nato in [redacted] il [redacted]  
**Attualmente LIBERO** *onella*  
 - residente in [redacted]  
 - con domicilio eletto in [redacted]  
 - con domicilio dichiarato in [redacted]  
 [redacted] in ITALIA  
 - con domicilio di fatto in [redacted],  
 [redacted] in ITALIA  
 difeso dall' **A) Avv. BONACINA STEFANO** di FIDUCIA del foro  
 di MILANO.

**A P P E L L A N T E**

- imputato       Pubblico Ministero       parte civile
- Procuratore Generale       responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE DI MILANO

N. ....  
MOD. 2/A/SG  
N. **4304**  
della Sentenza

**006391 /2017**  
del Reg. Gen. App.

**049468 / 2013**  
N.R.G. Notizie di Reato

UDIENZA  
del giorno

**18/06/2018**

Depositata  
in Cancelleria

**- 3 LUG. 2018**

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE  
Dott.ssa *Cristina PRADERI*

Estratto esecutivo a  
 Procura Generale.....  
 Proc. Rep. c/ Trib. di  
 .....  
 il .....  
 Ufficio Corpi di reato di  
 .....  
 Estratto alla Prefettura di  
 .....  
 il .....  
 Estratto art. 15/27 D.M. 334 al  
 P.M. c/o Trib. di  
 .....  
 il .....  
 Il Cancelliere  
 \_\_\_\_\_  
 Redatt. a scheda  
 il .....  
 Il Cancelliere  
 \_\_\_\_\_

n. 4783 / 2017 del 09/05/2017

per i reat di cui a:

A) [REDACTED]

- Art. 2 C1 BIS L 1983 / 638 commesso in data 16/01/2011 e permanente sino al 16/12/2011 luogo: MILANO - ITALIA

In esito all'odierna udienza dibattimentale/camerale celebratasi in ONLINE  
dell'imputato.

Sentito il Relatore Magistrato dott. GUIDO BRAMBILLA

Data la parola all'imputato \_\_\_\_\_

Sentito il Procuratore Generale dott. VINCENZO CALIA

Sentiti i difensori,

i quali concludono come da verbale d'udienza.



## IMPUTATO

Dei reati previsti dagli artt. 2, comma 1 bis D.L. 463/83 (convertito con Legge 11 novembre 1983 n° 638, comma inserito dall'art. 1 D.Lgv. 24 marzo 1994 n° 211), poiché in qualità di **socio amministratore** della ditta [REDACTED] con sede legale a Milano in via [REDACTED] e quindi datore di lavoro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, ha omesso di versare all'INPS competente, ritenute assistenziali/previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti registrati su libro paga, relative alle annualità 2011 (Dicembre 2010 e da Gennaio a Novembre 2011) per un importo complessivo di € 12.360,00.

Commessi in Milano dal 16 Gennaio 2011 ed in continuazione fino al 16 Dicembre 2011.

## LA SENTENZA IMPUGNATA

Con la sentenza pronunciata in data 9 maggio 2017 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha dichiarato [REDACTED] colpevole del reato a lui ascritto, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli artt. 163, 164, 175 c.p. ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario Giudiziale.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti contestate nell'imputazione e ha messo in evidenza come l'imputato, nonostante la notifica dei prospetti relativi all'accertamento delle violazioni, non abbia provveduto alla regolarizzazione della propria posizione nei termini di legge indicati dall'art. 2 D.L. vo 24.3.1994 n. 211. Non sussistevano, quindi, cause di estinzione o non punibilità del reato.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto non potesse essere applicato l'art. 131 *bis* c.p., come richiesto dalla difesa, riguardando le omissioni tutte le mensilità dell'anno 2011.

## L'ATTO DI APPELLO

Avverso la sopra menzionata sentenza il difensore di [REDACTED] ha tempestivamente interposto appello sulla base dei seguenti motivi d'impugnazione:

- a) **Insussistenza del presupposto del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/83 – mancanza dell'elemento oggettivo del reato – assoluzione dal reato ascritto ex art. 530, comma 2, c.p.p.**

La difesa, richiamando la sentenza n. 27641/03 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che il reato contestato all'imputato sussiste solo nel caso in cui il datore di lavoro, dopo aver corrisposto la retribuzione ed effettuata la ritenuta, non abbia provveduto al versamento di quest'ultima agli enti previdenziali. Nel caso di specie, secondo la difesa, non sussiste la prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti e, di conseguenza, non può ritenersi integrato l'elemento oggettivo del reato in esame.

 1



**b) Mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.**

Secondo la difesa, si deve tener conto, al fine dell'individuazione del superamento della soglia di punibilità, delle omissioni verificatesi nel medesimo anno solare e per questo motivo il mancato pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative al mese di dicembre 2010 non doveva essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'importo complessivo relativo all'anno 2011. L'importo complessivo, dunque, dovrebbe essere pari a € 10.430,00 e non a € 12.360,00 e tale cifra comporterebbe un lievissimo superamento della soglia di punibilità.

**c) Eccessività della pena disposta dal Giudice di Primo Grado ed insufficiente motivazione.**

La difesa ha lamentato il fatto che in sentenza non vi sia alcuna motivazione da cui possa desumersi il ragionamento seguito dal Tribunale nell'individuare la pena base di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, discostandosi in maniera significativa dal minimo edittale, per il quale è necessario fare riferimento agli artt. 23 e 24 c.p. (minimo edittale per la reclusione giorni quindici e per la multa somma di euro 50,00). La difesa ha richiesto il minimo della pena, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p., della tenuità delle condotte poste in essere e dell'incensuratezza dell'imputato.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente Corte considera meritevole di accoglimento la prima doglianza difensiva.

Come riportato giustamente dalla difesa nell'atto di appello, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che *il reato di cui all'art. 2 l. 11 novembre 1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti) non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione* (Cassazione penale, sez. un., 28/05/2003, n. 27641).

Anche più recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che *in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali* (D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, conv. con L. 11 novembre 1983, n. 638), *ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova del materiale esborso, anche in nero, della retribuzione ed il relativo onere probatorio grava sulla pubblica accusa, che può però assolverlo sia mediante il ricorso a prove documentali che testimoniali ovvero attraverso il ricorso alla prova indiziaria* (Cassazione penale, sez. III, 05/05/2011, n. 28922; in senso conforme Cass. Sez. 3, n. 38271 del 25/09/2007).

Nel caso di specie, non è stata prodotta alcuna prova che dimostri l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, essendo presenti nel fascicolo solamente le denunce INPS ex art. 331 c.p.p., corredate da semplici attestazioni (di unilaterale formazione da parte del predetto istituto) delle denunce contributive asseritamente effettuate. Non sussiste neanche la prova indiziaria quale quella insita nei cc.dd. Modelli DM10, ovverosia i modelli dichiarativi trasmessi dal datore di lavoro.

Dalla stessa sentenza, risulta che il Giudice di primo grado ha soltanto presunto il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dalle denunce dell'INPS (si legge infatti a pagina 1 delle motivazioni "...le denunce contributive rispetto ai lavoratori per i periodi relativi – che fanno presumere il pagamento delle retribuzioni...").

Dunque, non può ritenersi integrato l'elemento oggettivo del reato contestato all'imputato [REDACTED]

*[Handwritten signature]*



Corte d'Appello di Milano

Sezione 2<sup>a</sup> Penale

N. 6391/2017 RGA

La presente Corte ritiene pertanto di dover riformare la sentenza impugnata ed assolve l'imputato dal reato a lui contestato ex art. 530 c.p.p., con assorbimento degli ulteriori motivi di appello.

All'esito di quanto premesso e considerato la Corte

**P.Q.M.**

visti gli artt. 605 e 530 cpp,

in riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 09/05/2017, appellata dall'imputato [REDACTED]

**assolve**

l'imputato in ordine al reato di cui all'art. 2 comma 1bis D.L. 463/83 (convertito con Legge 11 novembre 1983 n° 638, comma inserito dall'art. 1 D.Lgv. 24 marzo 1994 n° 211), poiché il fatto non sussiste.

indica

in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Così deliberato in Milano il 18 giugno 2018

II PRESIDENTE

II CONSIGLIERE est.